

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di violenza sessuale. C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomo, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino, C. 1424 Governo, C. 2167 Pelino, C. 2142 Saltamartini, C. 2194 Carlucci e C. 2229 Cosenza (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	16
ALLEGATO (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	23

SEDE REFERENTE

Martedì 30 giugno 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 12.

Disposizioni in materia di violenza sessuale.

C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomo, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino, C. 1424 Governo, C. 2167 Pelino, C. 2142 Saltamartini, C. 2194 Carlucci e C. 2229 Cosenza.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 giugno 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta è stato avviato l'esame degli emendamenti, che sono stati esaminati fino all'emendamento Contento 2.100 (*nuova formulazione*).

In particolare, sono stati approvati l'articolo aggiuntivo Pelino 1.01 e gli emendamenti Lorenzin 2.4 (*nuova formulazione*) e Contento 2.100 (*nuova formulazione*).

Sono stati invece accantonati gli emendamenti relativi al terzo comma dell'articolo 609-*bis*, avente ad oggetto la circostanza attenuante della minore gravità. Si tratta degli emendamenti Contento 1.30 e Lorenzin 1.6. In quanto connessi alla scelta relativa alla disciplina delle ipotesi di minore gravità, sono stati accantonati anche gli emendamenti Contento 1.100, Ferranti 1.8 e Vietti 1.9. Pone quindi in votazione l'emendamento Ferranti 2.7.

La Commissione respinge l'emendamento Ferranti 2.7.

Federico PALOMBA (IdV) illustra l'emendamento 2.2 del quale è cofirmatario, volto a rafforzare la tutela dei soggetti deboli, e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Di Pietro 2.2.

Beatrice LORENZIN (PdL) ritira il proprio emendamento 2.101.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritiene che l'emendamento 2.5, volto ad aggravare il reato di violenza sessuale ove commesso nei confronti di persona legata all'autore da un rapporto di lavoro subordinato, e del quale ne condivide la ratio, potrebbe

essere ritirato in vista della presentazione in Assemblea di un emendamento formulato in modo da introdurre una aggravante speciale che sanzioni l'abuso di relazioni di ufficio, come accade nell'aggravante comune di cui n. 11) dell'articolo 61 del codice penale, ma specificamente riferita al luogo di lavoro.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, condivide l'osservazione dell'onorevole Contento circa l'opportunità di una maggiore riflessione sulla formulazione dell'emendamento Lorenzin 2.5. Rileva d'altra parte che l'esclusivo riferimento al rapporto di lavoro subordinato si presterebbe a rilievi di costituzionalità, poiché irragionevolmente lascerebbe fuori, ad esempio, tutte le forme di rapporto di lavoro diverse da quello subordinato.

Carolina LUSSANA (LNP), *relatore*, condividendo l'esigenza di una riformulazione dell'emendamento Lorenzin 2.5 in vista dell'esame in Assemblea, invita la presentatrice a ritirarlo.

Francesco Paolo SISTO (PdL) esprimendo perplessità sulla formulazione dell'emendamento Lorenzin 2.5, concorda sull'opportunità del suo ritiro in vista di una maggiore riflessione.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO si dichiara favorevole ad una ulteriore riflessione sull'emendamento Lorenzin 2.5. Per quanto attiene alla ipotesi di formulazione prospettata dall'onorevole Contento, rileva che il mero riferimento al luogo di lavoro potrebbe risultare limitativo dell'ambito di aggravamento del reato.

Beatrice LORENZIN (PdL) ritira il proprio emendamento 2.5, riservandosi una ulteriore riflessione in vista della ripresentazione in Assemblea. Ritira altresì il proprio emendamento 2.6.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che gli emendamenti riferiti all'articolo 3 devono considerarsi accantonati in conseguenza dell'accantonamento dell'emenda-

mento Contento 1.30, che nella parte consequenziale sopprime l'articolo 3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Di Pietro 3.02 e 3.04.

Donatella FERRANTI (PD) fa proprio l'articolo aggiuntivo Concia 3.05.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che il relatore aveva espresso parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Concia 3.05 a condizione che questo fosse riformulato trasformandolo in una modifica dell'articolo 609-*nonies* del codice penale e limitandolo all'introduzione delle sole pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici nel caso in cui il condannato abbia abusato della propria funzione e della sospensione dall'esercizio di una professione o un'arte.

Manlio CONTENUTO (PdL) esprime forti perplessità su tale proposta di riformulazione, poiché le misure interdittive sono già state previste da norme generali contenute nel codice penale. Auspica quindi che l'articolo aggiuntivo 3.05 sia ritirato in vista di una maggiore riflessione per l'esame in Assemblea.

Donatella FERRANTI (PD) dopo aver sottolineato che l'articolo aggiuntivo Concia 3.05, precedentemente fatto proprio, è significativo proprio per alcune delle disposizioni che il relatore non condivide, come, ad esempio, il comma 3, lo ritira in vista della ripresentazione in Assemblea.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo 3.06, si intende che lo stesso vi abbia rinunciato. Avverte inoltre che l'articolo aggiuntivo Mariarosaria Rossi 3.0100 si intende riformulato con la soppressione del comma 2, contenente un riferimento normativo inconfidente.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Mariarosaria Rossi 3.0100 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Armando DIONISI (UdC) fa proprio l'emendamento Vietti 4.5 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vietti 4.5, Di Pietro 4.1 e 4.2, Ferranti 4.4 e approva l'emendamento 4.150 del relatore (*vedi allegato*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento 4.050 del relatore, non sarà posto in votazione l'emendamento Vietti 4.6.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio emendamento 4.3 volto ad introdurre talune attenuazioni della pena per l'ipotesi di violenza sessuale di gruppo, con particolare riferimento al partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ricorda di avere espresso parere favorevole sull'emendamento Ferranti 4.3 anche per un'esigenza di coordinamento con quanto previsto, in materia di misure cautelari e di misure alternative alla detenzione, dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 11 del 2009, così come convertito.

Manlio CONTENTO (PdL) esprime perplessità sull'attenuante che l'emendamento 4.3 intende introdurre, in quanto questa è strutturata sulla base del concorso di persone nel reato, mentre il reato di violenza sessuale di gruppo è un reato plurisoggettivo.

Francesco Paolo SISTO (PdL) sottolinea l'importanza della coerenza del sistema e ritiene che si debbano approfondire i rapporti tra l'emendamento in questione e l'articolo 114 del codice penale, anche alla luce del secondo comma dell'articolo 609-*octies*.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che l'emendamento debba essere approvato in quanto serve a meglio tipizzare la fattis-

specie distinguendo la gravità delle condotte.

Carolina LUSSANA (LNP), *relatore*, ribadisce il proprio parere favorevole all'emendamento 4.3, rilevando come nel testo unificato sia stata riscritta la formulazione della condotta del reato di violenza sessuale accentuando il profilo della partecipazione in luogo di quello della commissione del reato. Per tale ragione è opportuno prevedere una circostanza attenuante nel caso in cui la partecipazione abbia avuto un'incidenza minima.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Ferranti 4.3 e l'articolo aggiuntivo Lo Presti 4.010, fatto proprio dall'onorevole Lorenzin (*vedi allegato*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo 4.020, si intende che lo stessi vi abbia rinunciato. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Di Pietro 4.02, volto a introdurre la fattispecie di adescamento di minorenni, ricorda che è in corso di esame presso le Commissioni di merito il disegno di legge di ratifica del Trattato di Lanzarote, avente ad oggetto la medesima materia.

Federico PALOMBA (IdV) insiste per l'approvazione dell'emendamento Di Pietro 4.02, auspicando che tale disposizione possa entrare in vigore in tempi rapidi, anche indipendentemente dalla ratifica del Trattato di Lanzarote.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Di Pietro 4.02 e 4.01, quindi approva gli identici emendamenti 5.100 del relatore e Contento 5.101 (*vedi allegato*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione degli identici emendamenti 5.100 e 5.101, soppressivi dell'articolo 5, non saranno posti in votazione gli ulteriori emendamenti riferiti a tale articolo. Avverte altresì che, in

considerazione dell'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi 5.05 e 5.04, nonché dell'emendamento 6.100, si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva gli identici emendamenti 7.100 del relatore, Di Pietro 7.1 e Contento 7.101 (vedi allegato).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione degli identici emendamenti 7.100, 7.1 e 7.101, non sarà posto in votazione l'emendamento Vietti 7.2. Avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo 7.0102 e degli emendamenti 8.100 e 8.1, si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ferranti 8.07.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo 8.017, si intende che lo stesso vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Ferranti 8.010 e Livia Turco 8.01.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo 8.011, si intende che lo stesso vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Murer 8.02 e Samperi 8.03, quindi approva l'articolo aggiuntivo Ferranti 8.04 (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO rileva che il parere del Governo sull'articolo aggiuntivo 8.04 è contrario.

Francesco Paolo SISTO (PdL) rileva che qualora il Presidente avesse fatto presente che il parere del Governo sull'articolo aggiuntivo appena approvato era contrario, l'esito della votazione sarebbe stato diverso.

Enrico COSTA (PdL) precisa che il gruppo del PdL ha votato a favore dell'articolo aggiuntivo Ferranti 8.04 sul presupposto, rivelatosi poi erroneo, della sussistenza del parere favorevole del Governo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, sottolinea che, anche da quanto risulta dagli atti parlamentari, il parere del relatore e del Governo sull'articolo aggiuntivo 8.04 era favorevole e che il Governo, in maniera del tutto legittima, ha mutato parere nel corso dell'esame. Qualora fosse stata a conoscenza di tale mutamento di parere prima della votazione, lo avrebbe certamente reso noto alla Commissione.

Carolina LUSSANA (LNP), *relatore*, ribadisce il proprio parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 8.04 appena votato.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo 8.05, in quanto questo prevede che debbano essere effettuate delle statistiche sulla violenza individuando sia il soggetto chiamato a procedere a tale statistica sia i criteri che debbono essere seguiti. Rileva che tale contrarietà è stata a lui espressa dal rappresentante del Ministero per le pari opportunità.

Carolina LUSSANA (LNP), *relatore*, condividendo l'intervento del rappresentante del Governo, trasforma il proprio parere favorevole in parere contrario sull'articolo aggiuntivo 8.05.

Donatella FERRANTI (PD) ritira l'articolo aggiuntivo 8.05, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea. Sottolinea in ogni caso l'estrema importanza di acquisire dati statistici sul fenomeno della violenza sessuale.

Carolina LUSSANA (LNP), modificando il proprio precedente parere, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Ferranti 8.06 poiché la relativa disciplina è già prevista in appositi codici di autoregolamentazione.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il suo articolo aggiuntivo 8.06.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO invita i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo 8.08, esprimendo altrimenti parere contrario sullo stesso.

Donatella FERRANTI (PD) ritira l'articolo aggiuntivo 8.08.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che il relatore aveva invitato a riformulare l'articolo aggiuntivo Concia 8.013 nel senso di sopprimere, al comma 1, le parole da « ai fini » fino a « dei generi », nonché di sopprimere il comma 2.

Donatella FERRANTI (PD) fa proprio l'articolo aggiuntivo Concia 8.013 e lo riformula secondo le indicazioni del relatore (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO evidenzia come gli articoli aggiuntivi Concia 8.013 (*nuova formulazione*) e Lorenzin 8.0101 (ex 8.101)(*vedi allegato*) perseguono sostanzialmente il medesimo scopo. Ritenendo preferibile la soluzione proposta nell'articolo aggiuntivo Lorenzin 8.0101, esprime parere favorevole su quest'ultimo ed invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Concia 8.013 (*nuova formulazione*).

Carolina LUSSANA (LNP), *relatore*, ritenendo che la questione sia delicata e che necessiti di ulteriori approfondimenti in vista dell'esame in Assemblea, invita al ritiro di entrambi gli articoli aggiuntivi Concia 8.013 (*nuova formulazione*) e Lorenzin 8.0101.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rileva che l'articolo aggiuntivo Concia 8.013 (*nuova formulazione*) ha un ambito di applicazione più ampio rispetto a quello previsto dall'articolo aggiuntivo Lorenzin 8.0101. Il primo infatti è volto ad introdurre nei programmi scolastici misure di sensibilizzazione contro la violenza e la discriminazione sessuale, mentre il secondo si riferisce alla sola violenza.

Donatella FERRANTI (PD) ritira l'articolo aggiuntivo Concia 8.013 (*nuova formulazione*), precedentemente fatto proprio, in vista di una più approfondita riflessione.

Beatrice LORENZIN (PdL) ritira il proprio articolo aggiuntivo 8.0101, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea. Ritira inoltre il suo articolo aggiuntivo 8.018.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ferranti 8.09.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO confermando il parere precedentemente dato, invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Pelino 8.01, 8.015 e 8.016, esprimendo altrimenti parere contrario sugli stessi.

Carolina LUSSANA (LNP) esprime parere conforme al rappresentante del Governo.

Paola PELINO (PdL) ritira i propri articoli aggiuntivi 8.01, 8.015 e 8.016 riservandosi di ripresentarli in Assemblea.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che si passa ora all'esame degli emendamenti Contento 1.30 e Lorenzin 1.6 precedentemente accantonati.

Manlio CONTENUTO (PdL) intervenendo sul suo emendamento 1.30, rileva come dal dibattito siano emerse due impostazioni. Da un lato si vorrebbero diversificare i comportamenti riconducibili alla violenza sessuale per attribuire una responsabilità proporzionale alla gravità della condotta, dall'altro si osserva che tale differenziazione infrangerebbe l'unitarietà della fattispecie di violenza sessuale, considerata una conquista anche culturale della riforma del 1996. Pur ritenendo che sia erroneo porre il confronto in questi termini, non intende tuttavia mettere in discussione una scelta di politica criminale compiuta da circa quindici anni. Sottolinea peraltro la difficoltà di operare una differenziazione tra fattispecie di violenza sessuale che non tocchi la predetta uni-

tarietà e costituisca un arretramento alla vecchia distinzione tra violenza sessuale e atti di libidine violenta. Ritiene comunque che vi sia una esigenza alla quale far fronte affinché risulti in maniera certa la gravità della condotta di violenza sessuale per la quale un soggetto è stato condannato. In base all'attuale formulazione dell'articolo 609-bis ciò non è possibile, in quanto anche l'ipotesi di minore gravità comporta una condanna per tale reato. Forse una possibile soluzione potrebbe essere quella di estrapolare tutte le disposizioni specifiche del capo in esame che prevedono circostanze attenuanti e riunirle in un'unica disposizione. In tal modo nel certificato penale risulterebbe, oltre al titolo del reato, anche l'attenuante perché contemplata da uno specifico articolo del codice.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, pur comprendendo l'esigenza che ha determinato l'onorevole Contento a presentare l'emendamento in esame, ritiene che sarebbe del tutto inopportuno introdurre una differenziazione tra le fattispecie di violenza sessuale in base alla gravità del fatto compiuto, in quanto in tal modo si romperebbe comunque quella unitarietà della nozione di violenza sessuale richiamata dall'onorevole Contento, che, come questi ha sottolineato, rappresenta una conquista culturale.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ritiene che non si possa assolutamente ritornare ad una distinzione tra diverse fattispecie di violenza sessuale e che quindi si debba mantenere l'impostazione della riforma del 1996.

Federico PALOMBA (IdV) ribadisce la propria contrarietà all'identificazione di una fattispecie autonoma di «violenza minore», che costituirebbe un forte arretramento anche sotto il profilo culturale. Prende atto con favore delle osservazioni dell'onorevole Contento, ritenendo che qualunque intervento sulla fattispecie della violenza sessuale debba essere ope-

rato in termini di individuazione di circostanze attenuanti.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che, nonostante l'apprezzabile sforzo dell'onorevole Contento, l'emendamento 1.30 non sia convincente, anche per la genericità della sua formulazione. Si tratterebbe di un ritorno ad una logica anteriore alla riforma del 1996. Per risolvere la questione dell'iscrizione nel casellario giudiziario di un titolo corrispondente alla effettiva condotta posta in essere, ritiene preferibile intervenire direttamente sulle norme che disciplinano tale iscrizione.

Beatrice LORENZIN (PdL) invita a considerare la questione della formulazione della fattispecie del reato di violenza sessuale senza alcun pregiudizio e considerando che comunque il diritto si evolve negli anni. In particolare, invita la Commissione a riflettere se l'attuale formulazione di tale reato sia del tutto congrua in relazione a tutte le diverse ipotesi concrete di atti di violenza sessuale che ad essa potrebbero essere ricondotte. Ciò non significa minimizzare alcune ipotesi di violenza sessuale, quanto piuttosto punirle sulla base di una fattispecie che corrisponda pienamente alla gravità reale del fatto posto in essere. Il legislatore non può limitarsi a inasprire le pene, ma deve cercare di trovare delle soluzioni normative che consentano di applicare la legge in maniera corrispondente alla realtà dei fatti concreti disciplinati.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) ritiene che gli sforzi profusi dall'onorevole Contento, per quanto pregevoli ed apprezzabili, tuttavia non risolvano il problema. Sottolinea inoltre l'importanza centrale dell'effettività della pena, senza la quale un mero inasprimento delle sanzioni sarebbe sostanzialmente inutile. Ritiene che sarebbe opportuno ritirare gli emendamenti 1.30 e 1.6, in vista di un esame più approfondito da compiere in Assemblea.

Anna ROSSOMANDO (PD) nel sottolineare l'estrema complessità della que-

stione in esame, osserva come la valutazione del fatto di violenza non possa essere dissociato da un giudizio di tipo culturale e come, pertanto, non si possano identificare ipotesi di violenza sessuale minore.

Francesco Paolo SISTO (PdL) esprime apprezzamento per le osservazioni dell'onorevole Contento e sulla stessa formulazione dell'emendamento 1.30, che si inserisce nella migliore tradizione codicistica, secondo la quale in caso di condotte ontologicamente diverse, non vi possono essere circostanze attenuanti, bensì fattispecie autonome.

Cinzia CAPANO (PD) ricorda come la riforma del 1996 sia la conseguenza di più di venti anni di dibattiti e di processi penali. L'introduzione di una differenziazione di condotte comporterebbe un salto indietro, imponendo l'accertamento della condotta. Il che significherebbe sostanzialmente ridurre la tutela della vittima di violenza sessuale.

Manlio CONTENUTO (PdL) alla luce di quanto emerso dal dibattito, ritira il proprio emendamento 1.30, riservandosi di esaminare la questione in modo più approfondito nel corso dell'esame in Assemblea.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO in considerazione del ritiro dell'emendamento 1.30, esprime parere favorevole sull'emendamento Lorenzin 1.6.

La Commissione approva l'emendamento Lorenzin 1.6 (*vedi allegato*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sarà ora posto in votazione l'emendamento Contento 1.100, precedentemente accantonato.

La Commissione approva l'emendamento Contento 1.100 (*vedi allegato*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emen-

damento Contento 1.100, non saranno posti in votazione gli emendamenti Ferranti 1.8 e Vietti 1.9.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che si passerà ora all'esame dell'emendamento Contento 3.100, precedentemente accantonato.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere contrario sull'emendamento 3.100 sottolineando l'importanza di introdurre il reato di molestie sessuali. Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 3.101 del Governo, volto a rendere maggiormente determinata la fattispecie in questione.

Carolina LUSSANA (LNP), *relatore*, a seguito del ritiro dell'emendamento Contento 1.30, muta il proprio parere sull'emendamento 3.101 del Governo, esprimendo parere favorevole.

Federico PALOMBA (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 3.101 del Governo.

Donatella FERRANTI (PD) esprime forti perplessità sulla formulazione della fattispecie di molestie sessuali, che appare estremamente indeterminata. Sottolinea in particolare che non risulta chiaro quale condotta possa integrare la predetta fattispecie.

La Commissione approva l'emendamento 3.101 del Governo (*vedi allegato*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che in seguito all'approvazione dell'emendamento 3.101 del Governo, non saranno posti in votazione gli emendamenti all'articolo 3.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il testo come modificato dagli emendamenti approvati dalla Commissione, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di violenza sessuale. C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomo, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino, C. 1424 Governo, C. 2167 Pelino, C. 2142 Saltamartini, C. 2194 Carlucci e C. 2229 Cosenza.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

Sostituire il comma 3 dell'ART. 609-bis del codice penale con il seguente:

3. Nei casi di minore gravità la pena della reclusione è da due a sei anni.

1. 6. Lorenzin, Saltamartini, Santelli, Mariarosaria Rossi.

(Approvato)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Alla lettera 7-bis), dell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale le parole « 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter » sono sostituite dalle seguenti: « 609-bis, 609-ter ».

1. 100. Contento.

(Approvato)

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale, è aggiunto il seguente: « ART. 609-ter. (Molestie sessuali). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque arreca molestia a taluno mediante un atto o un comportamento a contenuto esplicitamente sessuale, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 3.000 euro ».

3. 101. Il Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-bis.

1. Il questore può disporre la collocazione, in tutto o in parte del territorio di competenza, in luoghi o esercizi pubblici nonché sui mezzi di trasporto, dei rilievi fotografici dei latitanti, nei confronti dei quali si procede per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, quando vi sia il sospetto che questi ultimi possano trovarsi nel territorio provinciale stesso.

2. Dall'attivazione della presente disposizione non possono derivare costi aggiuntivi per la finanza pubblica.

3. 0100. (nuova formulazione) Mariarosaria Rossi, Contento, Costa.

(Approvato)

ART. 4.

Al comma 1, capoverso articolo 609-octies, sopprimere il comma 7.

4. 150. Il Relatore.

(Approvato)

All'articolo 4, comma 1, capoverso ART. 609-octies, dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:

7-bis. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima

importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

4. 3. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rosso-mando, Tidei, Pollastrini, Vaccaro.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

1. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: « terzo comma », sono inserite le seguenti: « 609-bis, 609-quater, e 609-octies, salvo risulti l'insussistenza delle circostanze attenuanti dagli stessi contemplate.

4. 010. Lo Presti.

(Approvato)

ART. 5.

Sopprimerlo.

*** 5. 100.** Il relatore.

Sopprimerlo.

*** 5. 101.** Contento.

(Approvati)

ART. 7.

Sopprimerlo.

*** 7. 100.** Il relatore.

Sopprimerlo.

*** 7. 1.** Di Pietro.

Sopprimerlo.

*** 7. 101.** Contento.

(Approvati)

ART. 8.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Relazione annuale al Parlamento).

1. Entro il mese di febbraio, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le pari opportunità, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presenta al Parlamento una relazione sull'attività di coordinamento e di attuazione delle azioni contro gli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis e contro gli atti di violenza sessuale.

2. Ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1, le regioni e le amministrazioni centrali sono tenute a fornire le informazioni necessarie al Ministro per le pari opportunità entro il mese di gennaio di ciascun anno.

8. 04. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rosso-mando, Pollastrini, Tidei, Vaccaro, Livia Turco, D'Incecco, Bossa, Lenzi, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroliini, Cenni, Mattesini, Siragusa, Villecco, Codurelli, Froner, Marchioni.

(Approvato)

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, promuove l'introduzione nei programmi scolastici di ogni ordine e grado di elementi formativi che conferiscano agli studenti autonomia e capacità d'analisi, nonché spirito critico contro ogni forma di violenza e di discriminazione sessuale.

8. 013. *(nuova formulazione)* Concia.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, di concerto con il Ministero delle Pari Opportunità, promuove nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole medie e superiori, corsi di sensibilizzazione contro la violenza sessuale.

8. 0101 *(ex 8.101)*. Lorenzin, Saltamartini, De Nichilo Rizzoli.